

Per una nuova tutela dei dati personali

Paola Baldi



«Dalla distanza di cortesia all'algoritmo»



- Presentato pochi giorni fa il volume «25 anni di Privacy in Italia. Dalla distanza di cortesia all'algoritmo», realizzato dal Garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con l'Ansa.
- In 25 anni è cambiato il contesto: mutate le esigenze, anche in relazione allo sviluppo delle tecnologie
- Evoluzione normativa privacy : passati da norme prevalentemente prescrittive a regole basate sulla responsabilizzazione del titolare del trattamento dei dati e sulla trasparenza

Evoluzione della normativa privacy in Europa e in Italia. Dal 1995 al 2016

- Direttiva 95/46 (CE), «relativa alla tutela delle **persone fisiche** con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati»
- Legge 675/1996, «**Tutela delle persone e di altri soggetti** rispetto al trattamento di dati personali».
La normativa italiana ha subito nel tempo un processo di consistenti adattamenti e modifiche. Da ricordare in particolare due momenti:
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” («**Codice**»), *che riunisce - con modifiche - i precedenti provvedimenti normativi.*
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. *L'art. 40 restringe il campo di applicazione alla tutela dei dati personali relativi alle **persone fisiche**.*

Evoluzione della normativa privacy in Europa e in Italia. Dal 2016 ad oggi

«Nuova tutela dei dati personali»

- Trattato di Lisbona (2007): il diritto alla protezione dei dati personali è diventato diritto fondamentale dei cittadini, da garantire allo stesso modo in tutto il territorio dell'Unione
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD**)
- ❖ RGPD direttamente applicabile (dal maggio 2018) in modo uniforme in tutti i Paesi UE, anche se con la possibilità per gli Stati membri di prescrivere ulteriori condizioni (limitazioni o deroghe) nel trattamento dei dati personali in particolari materie, in particolare quelle che riguardano l'esercizio di pubblici poteri (*rinvio a diritto dello Stato*)
- **Adeguamento della normativa italiana al Regolamento**

Provvedimenti di adeguamento della normativa italiana al RGPD

- *D.Lgs. 101/2018: ha modificato il D.Lgs. 196/2003 per renderlo conforme al Regolamento*
- *Alcuni provvedimenti settoriali, intervenuti su specifici articoli del Codice (ad es. deroghe in materia tributaria, norme su acquisizione di dati relativi al traffico telefonico, etc.)*
- **D.Lgs. 139/2021:** *modifiche significative per il trattamento di dati personali effettuato per motivi di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.*
- **Adeguamento dei Codici di deontologia e buona condotta e delle Autorizzazioni Generali del Garante: *revisione ed eventuale aggiornamento***

Principali modifiche al Codice dal D.Lgs. 139/2021: base giuridica del trattamento

- L'art. 9 del decreto **estende la base giuridica** per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (*modifica art. 2-ter del Codice*).
- Il trattamento è ammesso:
 - se previsto da norme di legge o di regolamento o da **atti amministrativi generali**,
 - *limitatamente ai dati personali diversi dalle categorie particolari di dati o da quelli relativi a condanne penali o reati, anche in assenza di norme* o atti amministrativi generali, **se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse** o per l'esercizio di pubblici poteri.
- In quest'ultimo caso, per la **comunicazione** dei dati ad altra amministrazione pubblica non è più necessaria la preventiva comunicazione al Garante.

Principali modifiche al Codice dal D.Lgs. 139/2021: ridisegno obblighi titolare e correlativi poteri Garante

- Lo stesso art. 9 **elimina l'obbligo di consultazione e autorizzazione preventiva** del Garante per i trattamenti, realizzati per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, che possono presentare **rischi elevati** per i diritti e le libertà degli interessati.
- ❖ *Questo è uno dei casi per i quali il Regolamento prevede espressamente (art. 36, c. 5) la possibilità che gli Stati membri rendano obbligatoria la consultazione preventiva dell'Autorità di controllo. Tale obbligo era stato introdotto dal D.Lgs. 101/2018 ed è stato poi abrogato dal D.Lgs. 139/2021.*
- Restituita al titolare la piena responsabilità di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali e di adottare misure e garanzie per attenuare e limitare i possibili rischi.
- Resta ferma per il titolare la **possibilità** di consultare il Garante per ottenere indicazioni su come gestire un eventuale rischio residuale elevato.

Nuova visione della protezione dei dati

- **Responsabilizzazione** del titolare del trattamento dei dati personali, al quale viene affidato il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce dei principi specifici indicati nel Regolamento (*Liceità, correttezza e trasparenza, Limitazione delle finalità, Minimizzazione dei dati, Esattezza, Limitazione della conservazione, Integrità e riservatezza*).
- Come supporto alla propria attività, e per poter dimostrare la conformità del trattamento al Regolamento, il titolare (quando previsto) si dota di un **registro delle attività**, designa un **responsabile della protezione dati**, effettua la **valutazione dei rischi e dell'impatto** dei trattamenti sulla protezione dei dati, mette in atto **misure tecniche e organizzative** adeguate.
- **Intervento del Garante prevalentemente ex-post** rispetto alle decisioni del titolare, salvo alcune **eccezioni** legate a «ulteriori condizioni» introdotte dal Codice in attuazione di specifici rinvii del Regolamento al diritto nazionale.

Esempi di eccezioni rispetto all'intervento ex-post del Garante

- Il rinvio agli Stati membri per introdurre ulteriori condizioni per il trattamento di **dati genetici, dati biometrici o relativi alla salute** (*art. 9, comma 4, del RGPD*) ha trovato attuazione nell'art. 2-septies del Codice: tali dati (*quando il loro trattamento è possibile*) devono essere trattati «in **conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante**», con proprio provvedimento adottato con cadenza almeno biennale.
 - ❖ Nelle more dell'adozione delle misure di garanzia, continuano a produrre effetti le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali già adottate per la corrispondente categoria di trattamenti (*Aut. Gen. n.8/2016 e 9/2016*), per quanto risultate compatibili con il Regolamento e con il Codice sulla base della verifica effettuata dal Garante (*cf. art. 21 del D.Lgs.101/2018*).
- Inoltre l'art. 110-bis del Codice disciplina il modo in cui il **Garante può autorizzare il trattamento ulteriore dei dati personali**, compresi quelli particolari, da parte di terzi a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, con decisioni su **specifiche richieste di autorizzazione** o attraverso **provvedimenti generali** adottati d'ufficio, con i quali sono stabilite le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie per gli interessati.

Rinvio del Regolamento al diritto nazionale per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica

- Il comma 2 dell'art. 6 del Regolamento rimanda al diritto nazionale l'adozione di disposizioni più specifiche per i trattamenti di dati personali necessari per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, determinando con maggiore precisione requisiti e altre misure di garanzia anche per specifiche situazioni, tra cui il trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica.
- Il **titolo VII del Codice Privacy** ("*Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici*"), oltre a introdurre **disposizioni specifiche** e puntuali su vari aspetti, **richiama espressamente la disciplina prevista dal D.Lgs. 322/1989** per i trattamenti effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (*art. 105, art. 108*).
- Da sottolineare che alcune prescrizioni rilevanti, quali la impossibilità di porre l'obbligo di risposta per le rilevazioni che trattano particolari categorie di dati o la necessità di chiedere il parere del Garante sul Programma statistico nazionale con riferimento ai lavori statistici che prevedono il trattamento di dati personali, non derivano direttamente dal Regolamento o dal Codice Privacy ma dalle disposizioni del D.Lgs. 322/1989.

Produzione di informazione statistica Sistan non compresa nel PSN

- Da notare anche che l'attività dei soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale per la produzione di informazione statistica non compresa nel PSN è disciplinata solo in parte dal D.Lgs. 322/1989; per alcuni aspetti si deve fare quindi riferimento a norme differenti.
- In particolare, **il trattamento di dati personali è ammesso se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2-ter del Codice**, cioè se è previsto da una norma di legge o di regolamento o da un atto amministrativo generale o se è comunque necessario per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico (*in questo caso, la produzione di informazione statistica nell'ambito del Sistan*), **senza necessità del parere del Garante**.

Produzione di informazione statistica Sistan non PSN – trattamento di categorie particolari di dati

- Per il trattamento a fini statistici di **categorie particolari di dati** o di dati relativi a condanne penali o reati al di fuori del PSN, se non previsto da una specifica norma di legge o di regolamento, valgono invece le disposizioni dei **Regolamenti “per il trattamento di dati sensibili e giudiziari”** adottati a suo tempo dai Comuni (e dagli altri soggetti pubblici) in attuazione degli artt. 20 e 21 (*oggi abrogati*) del D.Lgs. 196/2003.
- In tali regolamenti, la specifica **scheda** per i trattamenti effettuati dall’ufficio di statistica e non compresi nel PSN prevede la **redazione di un piano di rilevazioni statistiche o altro atto simile, da adottare con il parere del Garante.**

Adeguamento delle regole deontologiche

- L'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento non è avvenuto solo con modifiche al testo del D.Lgs. 196/2003.
- Il D.Lgs. 101/2018 ha demandato al Garante il compito di **verificare la conformità al RGDP dei Codici di deontologia** e di buona condotta contenuti negli allegati al Codice, nonché delle Autorizzazioni generali del Garante.
- Il Garante ha verificato la coerenza con il nuovo quadro normativo europeo dei Codici di deontologia, che riguardano i trattamenti di dati personali effettuati:
 - nell'esercizio dell'attività giornalistica,
 - per svolgere investigazioni difensive,
 - per scopi storici,
 - **per scopi statistici in ambito Sistan,**
 - **per scopi statistici e scientifici.**

Esito verifica dei Codici di deontologia

- Aggiornamento formale dei riferimenti normativi e attualizzazione della terminologia utilizzata,
- Soppressione o ridefinizione di alcune regole, risultate incompatibili alla luce del diverso approccio richiesto ai titolari del trattamento e di specifiche nuove disposizioni del Regolamento.
- Le previsioni ritenute conformi al Regolamento, ridenominate “**Regole deontologiche**”, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel gennaio 2019, andando a integrare, come Allegati al Codice Privacy, le condizioni di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali nei rispettivi ambiti di applicazione.
- Auspicio di aggiornamento delle Regole deontologiche pubblicate.

Verifica del Codice di deontologia Sistan

- Numerose disposizioni sono risultate **non compatibili**.
 - Sono stati soppressi, tra gli altri, anche:
 - i commi 2, 3 e 4 dell'art. 7, relativo alla **comunicazione di dati personali** a ricercatori di università o a istituti o **enti di ricerca non facenti parte del Sistan**,
 - l'art. 8, relativo alla **comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale**,
- perché ritenuti non conformi alle disposizioni dell'art. 2-ter del Codice (*ora peraltro modificato, come si è visto, dal D.L. 139/2021*) in quanto **manca una espressa disposizione di legge** o di regolamento che prevedesse tali comunicazioni.
- Questa rilevante criticità per il funzionamento del Sistan è stata prontamente superata da una modifica della normativa statistica.

Adeguamento normativa statistica. Comunicazione tra soggetti Sistan

- La L. 26/2019 ha introdotto il nuovo comma 1-bis art.6 del D.Lgs. 322/1989 che costituisce ora la **base giuridica** della **comunicazione tra i soggetti Sistan**:
 - dei dati necessari per i trattamenti previsti dal Programma statistico nazionale
 - dei dati raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici non compresi nel PSN ma strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente.
- La comunicazione tra soggetti Sistan, per esigenze statistiche non previste dal PSN,
 - di dati personali relativi all'amministrazione di appartenenza
 - di dati detenuti dall'amministrazione in ragione della propria attività istituzionaletrova invece legittimazione non in specifiche disposizioni della normativa statistica, ma negli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, che regolano in generale il trattamento dei dati personali per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico.

Comunicazione a soggetti non Sistan

- **L'accesso per uso scientifico ai dati elementari (compresi i dati personali)** prodotti dagli enti del Sistan da parte di soggetti che non ne fanno parte è disciplinato dall'art. 5-ter del D.Lgs. 33/2013, che ha trovato piena applicazione con l'approvazione da parte del Comstat delle relative **linee guida** (Direttiva Comstat n. 11/2018).
- La comunicazione riguarda, in ogni caso, **dati privi di riferimenti che permettano l'identificazione diretta degli interessati.**
- Progetti di ricerca scientifica che richiedono la comunicazione anche di dati personali che possono permettere **l'identificazione degli interessati** possono eventualmente trovare luogo **soltanto nell'ambito del Sistan**, con lavori statistici inseriti nel Programma statistico nazionale e di cui siano titolari soggetti Sistan, anche se con possibili forme di collaborazione con enti non appartenenti al Sistema statistico nazionale.

Comunicazione a soggetti non Sistan (2)

Accesso ai dati Sistan sulla base di una **proposta di ricerca** presentata da un Ente di ricerca riconosciuto.

L'accesso può essere consentito a:

- dati elementari a cui sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza (**file per la ricerca**),
- dati elementari cui non sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza,
 - nell'ambito di appositi **Laboratori per l'analisi di dati elementari**, istituiti dagli Enti titolari dei dati, oppure
 - nell'ambito di **progetti di ricerca** che concorrano anche al perseguimento dei compiti istituzionali dell'Ente del Sistan titolare dei dati, **svolti congiuntamente** dall'Ente Sistan e dall'Ente di ricerca sulla base di appositi Protocolli di ricerca.

Ricerca scientifica «non Sistan»

- A prescindere dai progetti di ricerca che richiedono l'accesso ai dati elementari prodotti nell'ambito del Sistan, i trattamenti per fini statistici e di ricerca scientifica al di fuori del Sistema statistico nazionale sono disciplinati:
 - dalle specifiche norme del Codice,
 - dalle relative Regole deontologiche (Allegato 3 del Codice Privacy),
 - nonché, per quanto riguarda la ricerca in ambito medico, biomedico ed epidemiologico (*di cui agli artt. 110 e 110-bis del Codice*), dalle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali del Garante (*Aut. Gen. n. 8/2016 e n. 9/2016*).

Aggiornamento delle Regole deontologiche Sistan (1)

- Il Garante ha ritenuto particolarmente urgente promuovere l'adozione di **nuove Regole deontologiche** per i trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del **Sistema statistico nazionale**, in considerazione
 - del vuoto normativo causato dalla revisione del Codice di deontologia,
 - della necessità di tenere conto del cambiamento sostanziale delle modalità di realizzazione della statistica ufficiale e delle rilevanti evoluzioni tecnologiche intervenute negli ultimi anni.

Aggiornamento delle Regole deontologiche Sistan (2)

- Con **Provvedimento del 15 aprile 2021** il Garante ha avviato i lavori per le nuove Regole deontologiche per il Sistan, nel rispetto del principio di rappresentatività, invitando quindi i **soggetti pubblici e privati aventi titolo a sottoscrivere le Regole** (*oltre all'Istat, gli enti Sistan e i soggetti rappresentativi di tali enti*), nonché **eventuali soggetti aventi un interesse qualificato alla loro applicazione**, a partecipare alla predisposizione di uno schema di Regole deontologiche Sistan.
- Lo schema sarà trasmesso al Garante per una valutazione preliminare e successivamente sottoposto a **valutazione pubblica per almeno 60 giorni**.

Partecipazione USCI ai lavori per l'adozione delle nuove Regole deontologiche Sistan

- L'USCI è stata riconosciuta dal Garante quale appartenente alla categoria dei soggetti legittimati all'adozione delle Regole deontologiche Sistan.
- Ha trasmesso nei giorni scorsi all'Istat - che coordina la fase preliminare – un **contributo per l'aggiornamento delle Regole**, che si sostanzia in alcune proposte di articoli e comma aggiuntivi e di piccole modifiche tecniche all'articolato proposto da Istat.
- Le proposte sono state elaborate da un apposito Gruppo di Lavoro informale costituito in seno al Direttivo USCI e scaturiscono da esigenze connesse alle attività statistiche e di ricerca scientifica specifiche dei comuni italiani, le quali vanno a impattare sul trattamento di dati personali e particolari, sia nell'ambito che fuori dall'ambito del Programma Statistico Nazionale.